



COMUNE DI ACI BONACCORSI

PROVINCIA DI CATANIA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N. 26 DEC 1 6 SET 2022

IL RESPONSABILE

VISTA l'autorizzazione prot. n. 11453 del 22/11/2007 relativa all'installazione sul territorio comunale di n. 7 impianti pubblicitari cm. 100x140 rilasciata alla società AFFISSIONI.it s.r.l. [REDACTED]

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 495/1992 le autorizzazioni all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di tre anni, rinnovabili;

ACCERTATO, pertanto, che la validità della predetta autorizzazione risulta scaduta;

VISTA la nota assunta al prot. n. 14646 del 07/12/2012 con la quale la società DAMIR s.r.l. [REDACTED]

[REDACTED] ha comunicato di aver acquisito dalla società Affissioni.it srl il ramo d'azienda destinato all'esercizio dell'attività di pubblicità esterna comprendente tutti gli impianti installati all'interno del territorio comunale di Acì Bonaccorsi;

VISTA la nota prot. n. 12266 del 05/11/2021 con la quale è stato comunicato alla società DAMIR srl l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. e L.R. 7/19, per la rimozione degli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale privi di titolo autorizzativo;

VISTA la nota prot. n. 5187 del 03/05/2022 con la quale, confermando l'avvio del sopradetto procedimento, è stata comunicata alla società DAMIR srl la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione, allegando la documentazione elencata nella stessa nota;

VISTA la richiesta prot. n. 5611 del 12/05/2022 trasmessa dalla società DAMIR srl intesa ad ottenere l'autorizzazione al mantenimento degli impianti di che trattasi;

VISTE le ulteriori note trasmesse dalla società Damir srl n. 6086 del 20/05/2022, n. 7223 del 16/06/2022, n. 8041 del 06/07/2021 di integrazione documenti;

CONSIDERATO:

- che parte degli impianti non risultano installati nei siti come individuati nell'autorizzazione prot. n. 11453 del 22/11/2007 rilasciata alla società Affissioni.it srl;
- che è subentrato un nuovo regolamento (Piano degli impianti Pubblicitari) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/07/2013, che ha ridisciplinato a livello locale la materia;
- che la precedente autorizzazione prot. n. 11453 del 22/11/2007 è stata rilasciata senza il parere dell'ente proprietario della strada per gli impianti installati o in vista da strada non comunale e pertanto odiernamente occorre regolarizzare tale carenza;

VISTE le note di quest'Ufficio prot. n. 6875 del 08/06/2022 e n. 9826 del 18/08/2022 con le quali a seguito verifica della documentazione trasmessa dalla Società Damir srl è stata sollecitata la trasmissione della documentazione mancante, avvertendo che in caso contrario questo Ufficio avrebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti di competenza (ordinanza di rimozione degli impianti);

VISTE le note della società DAMIR srl prot. n. 10009 del 25/08/2022, n. 10012 del 25/08/2022, n. 10384 del 01/09/2022;

CONSIDERATO che ad oggi nonostante i solleciti la società Damir srl non ha trasmesso la seguente documentazione:

- il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada per gli impianti collocati in vista da strada non comunale;
- dichiarazione di conformità e rispetto delle norme della strada del Codice della Strada D. Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 (N.B. la dichiarazione trasmessa è generica, senza nessun riferimento ai singoli impianti installati);

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed anche al fine di assicurare maggiore sicurezza alla circolazione stradale, provvedere alla immediata rimozione dei predetti impianti pubblicitari ritenuti abusivi;

VISTO il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - legge 160/2019.

VISTO il decreto leg.vo 285/92 art. 23 comma 13bis;

VISTO il decreto leg.vo 267/2000;

VISTA la Determinazione sindacale n.1/2022 con la quale è stato individuato il Responsabile Area Urbanistica ed edilizia privata con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. rigettare l'istanza prot. n. 5611 del 12/05/2022 presentata dalla società DAMIR s.r.l. [redacted] di rilascio autorizzazione al mantenimento degli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale, riconducibili all'autorizzazione prot. n. 11453 del 22/11/2007 rilasciata alla società Affissioni.it srl, per i quali la società Damir srl non ha trasmesso, entro i termini prescritti, il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada per gli impianti installati o in vista da strada non comunale, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs 285/92, e la dichiarazione di conformità e rispetto delle norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92:
 - n.1 impianto cm. 100/140 via Garibaldi di Fronte Via Lanza in vista dalla SP 73;
 - n.1 impianto cm. 100x140 via Garibaldi angolo via Vitt. Veneto lato nord ovest, in vista dalla SP. 177;
 - n.1 impianto cm. 100 x140 via Garibaldi angolo via Vitt. Veneto lato sud-ovest, in vista dalla S.P.177 .;
 - n.1 impianto cm 100x140 via Vitt. Veneto (S.P. 177) di fronte Piazza S. Apollonia;
 - n. 1 impianto cm.100x140 via Garibaldi dopo civico 105 , in vista dalla S.P. n. 73;
 - n.1 impianto cm. 100x140 nei pressi dell'Area a verde pubblico di via Garibaldi/via G. Marconi, in vista dalla S.P. 73;
 - n. 1 impianto cm. 100x140 via Istituto Canossiano angolo via Muri Bianchi;
2. rimuovere, a cura e spese della Società DAMIR s.r.l. [redacted] legale rappresentante Sig. Mirri Dario [redacted], entro giorni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento, i sopradetti impianti pubblicitari, privi di autorizzazione in corso di validità;

AVVERTE

che trascorso infruttuosamente il termine assegnato il Comune provvederà autonomamente alla rimozione delle opere abusive, addebitando i costi sostenuti alla società DAMIR srl

DEMANDA

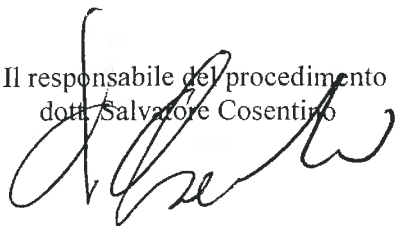
al Comando Polizia Municipale la sorveglianza sull'ottemperanza della presente ordinanza, relazionando a questo Ufficio per l'adozione di eventuali atti e/o provvedimenti di competenza.

La presente Ordinanza verrà notificata alla società DAMIR srl .

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Catania, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento.

Li 16 SET 2022.

Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Cosentino



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
Ing. Rocca Libiano

